

**Determinazione del Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 370-12092/2019

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del  
d.lgs. 152/06**

Installazione: Allevamento di suini da ingrasso  
Sede operativa: Carignano, Strada La Cà, 6  
Gestore: Chiavassa Roberto, impresa individuale  
Sede legale: Carignano, Strada La Cà, 6  
C.F.: *OMISSIS*  
Attività AIA: 6.6 b) Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da  
produzione (di oltre 30 kg)  
Cod. azienda: 004027

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 30/3/2018, ns. prot. 40739/2018, Chiavassa Roberto (nel seguito "gestore") ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Carignano, Strada La Cà, civico 6, per lo svolgimento dell'attività di allevamento di suini rientrante della categoria 6.6. b) "Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- in data 10/4/2018, ns. prot. 44631/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore e alle amministrazioni pubbliche competenti in materia ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi prevista al c. 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06;
- in data 3/5/2018 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, coadiuvato dal referente per la gestione delle risorse idriche della Città metropolitana, il Sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Carignano, i referenti dell'ARPA, dell'ASLTO5, del servizio agricoltura della Regione Piemonte e il gestore dell'installazione;
- nell'ambito della conferenza dei servizi è stata chiesta al gestore la presentazione di documentazione integrativa, formalizzata nel verbale trasmesso in data 18/5/2018 con prot. 60129/2018;
- in data 30/7/2018, ns. prot. 90339, su richiesta del gestore, il procedimento per il rilascio dell'AIA è stato sospeso fino al 31/12/2018 al fine di permettere al gestore la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per le verifiche richieste dal

- Comune di Carignano in merito alla conformità urbanistico edilizia dei fabbricati e delle altre opere strutturali dell'allevamento;
- in data 27/12/2018, ns. prot. 145109/2018, il gestore ha presentato le integrazioni chieste in conferenza di servizi per il procedimento di AIA;
  - in data 30/5/2019 si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, il Sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Carignano, i referenti dell'ARPA, dell'ASLTO5 e il gestore dell'installazione;

**RILEVATO CHE:**

- la domanda di AIA riguarda un allevamento di suini da ingrasso esistente per il quale il gestore chiede un aumento del numero di capi fino a 2015 posti per suini di peso massimo pari a circa 160 kg e 1070 posti per suinetti di peso fino a 25 kg;
- l'allevamento esistente risulta precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera a seguito di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali, adottata dalla Regione Piemonte con d.d. 518/2012; l'aumento del numero di capi allevati supera la soglia di 2000 posti per suini di oltre 30 kg e comporta l'assoggettamento all'AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si

- faccia riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle citate conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti;
  - per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda ai verbali delle riunioni della conferenza dei servizi del 3/5/2018 e 30/5/2019, agli atti con rispettivi ns. prot.lli 60129/2018 e 50340/2019;

#### VALUTATO CHE:

- l'allevamento fa parte di una azienda agricola che comprende, oltre alle stalle, anche altri fabbricati rurali e l'abitazione del titolare dell'allevamento; nel sito aziendale sono svolte anche altre attività agricole legate alla coltivazione dei terreni;
- per la riduzione delle emissioni in atmosfera dalla fase di stoccaggio degli effluenti zootecnici, il gestore propone la copertura delle vasche circolari con una copertura galleggiante costituita da un telo plastico ancorato con guide ai bordi della vasca; il gestore si è impegnato a realizzare tale copertura entro il 31/12/2020; fino a tale termine sarà comunque garantita la copertura con crostine naturale o paglia; è inoltre prevista una copertura fissa con tunnel della vasca di stoccaggio rettangolare;
- lo spandimento dei liquami zootecnici su terreni arabili in conduzione è effettuato mediante carbotte attrezzate con un sistema di distribuzione a raso terra ed erpice a dischi per l'interramento immediato; tale tecnica, conforme alle BAT, è ad oggi adottata nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con l'adesione volontaria alla specifica misura d'intervento finanziata dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte; il gestore si è impegnato ad adottare la stessa tecnica al termine del periodo di adesione alla misura d'intervento del PSR; l'adozione di tale tecnica, su tutti i terreni in conduzione deve pertanto proseguire dopo il termine del periodo di adesione alla misura di intervento prevista dal PSR al fine di non aumentare le emissioni di ammoniaca; è fatta salva la facoltà del gestore di adottare, per gli stessi terreni, tecniche differenti che, sulla base dei fattori di emissione riportati nel BRef, garantiscano una riduzione delle emissioni di ammoniaca equivalente o superiore a quelli della tecnica prima descritta;

- per lo spandimento dei liquami zootecnici su terreni non in conduzione il gestore ha proposto la tecnica della distribuzione a raso; tale tecnica è conforme alle BAT e può essere adottata in alternativa all'interramento immediato, garantendo in ogni caso l'interramento entro le successive 4 ore come previsto dalla BAT n. 22 delle BAT Conclusioni;
- per la determinazione dell'azoto e fosforo escreti il gestore ha calcolato il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali, come previsto dalla specifica BAT n.24 delle Conclusioni sulle BAT;
- per la determinazione delle emissioni in atmosfera il gestore ha utilizzato il modello di calcolo Net-IPPC realizzato dal CRPA; attualmente è disponibile un nuovo modello di calcolo denominato Bat-Tool realizzato sempre dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR, basato sulle tecniche di allevamento e sui metodi di calcolo delle emissioni descritti nelle Conclusioni sulle BAT, a cui si è quindi fatto riferimento nel corso dell'istruttoria per la verifica che tali emissioni rientrino nell'intervallo dei BAT-AELs;
- le tecniche adottate risultano sostanzialmente conformi alle BAT e i livelli di prestazione e di emissione, calcolati sulla base delle informazioni e dei metodi ad oggi disponibili, rientrano negli intervalli stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT;
- come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, i livelli di emissione e prestazione devono quindi essere monitorati annualmente al fine di verificare che non vi siano scostamenti significativi rispetto ai valori attuali;
- l'ASL ha segnalato che deve essere monitorata periodicamente la concentrazione di ammoniaca all'interno delle stalle per verificare che siano rispettate le corrette condizioni ambientali sia per gli animali sia per gli operatori; le modalità e frequenza per svolgere le misure all'interno dei ricoveri devono essere concordate dal gestore con l'ASL, mentre i risultati ottenuti, e in particolare eventuali criticità, devono essere riportati anche nel report ambientale;
- sono stati segnalati in conferenza dei servizi alcuni episodi di molestie odorigene verificatisi in passato, a seguito dei quali il gestore ha spiegato di aver adottato opportuni miglioramenti nella gestione e nell'alimentazione degli animali, al fine di ridurre le emissioni di odori; come sopra accennato, tra gli adeguamenti previsti nella domanda di AIA, vi è la copertura delle vasche di stoccaggio, che può contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni di odori; si considerano pertanto al momento risolte le problematiche riscontrate in passato; qualora si comprovino nuovi episodi di emissioni di odori molesti, il gestore è tenuto ad adottare un piano gestione degli odori come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, e a collaborare con gli Enti nel caso di attivazione delle procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la dgr n 13-4554/2017;

- è svolta in azienda la molitura di cereali destinati all'allevamento per una quantità pari a circa 1500 quintali all'anno, corrispondenti ad una media di circa 410 kg al giorno, e l'attività rientra pertanto al punto 1.v) - molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg - dell'elenco degli impianti e attività in deroga riportato nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06, le cui emissioni in atmosfera sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e non sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 dello stesso decreto;
- il gestore si è impegnato a presentare specifica domanda per la variazione dei volumi di acqua prelevati previsti dalla concessione di cui è titolare per il prelievo idrico da pozzo ad uso dell'allevamento, in caso in cui dal monitoraggio dei consumi idrici, si verificasse la necessità; gli esiti di tale verifica devono essere indicati nel report ambientale; il gestore può in alternativa prevedere soluzioni alternative o transitorie per sopperire ai consumi idrici per gli eventuali volumi eccedenti quelli della concessione;
- il gestore conferma che non sono prodotte in allevamento acque reflue domestiche o dal lavaggio mezzi e/o attrezzature e quindi non sono previsti scarichi civili o di processo; il gestore ha rinunciato alla realizzazione di nuovi servizi igienici dedicati all'allevamento per i quali aveva precedentemente ottenuto l'autorizzazione allo scarico alla Città metropolitana di Torino; pertanto con d.d. 553-16236/2018, il competente servizio della Città metropolitana ha reso priva di validità l'autorizzazione allo scarico in possesso del gestore riferita a tale scarico; sulla base di quanto precisato dal gestore, lo scarico domestico dell'abitazione del titolare non è invece di pertinenza dell'allevamento e ai sensi della legge regionale n. 48/1993 e della legge regionale n. 44/2000 spetta al Comune la disciplina di tale scarico;
- il gestore ha assicurato il mantenimento di una adeguata e costante pulizia delle aree scoperte al fine di evitare la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche e pertanto non sussiste la necessità di raccogliere o trattare tali acque;
- le uniche sostanze pericolose utilizzate e stoccate presso l'azienda agricola sono il gasolio e i fitofarmaci; i rifiuti sono costituiti da imballaggi di disinfettanti e farmaci vuoti; il gestore adotta adeguate modalità di stoccaggio e conservazione di tali sostanze e rifiuti e non sussiste possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e pertanto non risulta necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista al c. 9-quinquies lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;
- nella prima riunione della conferenza di servizi il Comune di Carignano aveva evidenziato che per gli allevamenti a meno di 1 km dal centro abitato, come nel caso in esame, il regolamento comunale ammette solo gli ampliamenti e le modifiche finalizzate ad adeguare l'allevamento alle norme sul benessere animale e a condizione che sia mantenuto invariato il rapporto peso vivo per unità di superficie agricola alla data di aprile 2006 (data di entrata in vigore del regolamento comunale); l'ufficio tecnico del Comune aveva inoltre segnalato che erano state riscontrate non conformità

- urbanistiche edilizie sui fabbricati esistenti che dovevano essere sanate e regolarizzate;
- facendo seguito alle osservazioni del Comune, il gestore ha integrato la documentazione fornendo nello specifico i seguenti chiarimenti:
  - a. nel 2006 presso l'allevamento era svolto l'allevamento sia di scrofe sia di suini da ingrasso; la consistenza massima di stalla ad oggi calcolata nella domanda di AIA risulta sostanzialmente invariata, in termini di peso vivo mediamente presente in stalla, rispetto a quella dell'anno 2006, a cui fa riferimento il regolamento comunale; il gestore ritiene pertanto che l'aumento del numero dei capi possa essere compatibile con quanto previsto dal regolamento comunale, tenuto anche conto del cambiamento dell'indirizzo produttivo da ciclo chiuso a solo ingrasso;
  - b. il gestore ha presentato domanda per la sanatoria delle opere strutturali non conformi; a tale scopo è stato anche effettuato il rilievo planimetrico dell'allevamento e si è riscontrato che le vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici hanno dimensioni leggermente diverse rispetto a quelle riportate negli elaborati grafici alla domanda iniziale di AIA, senza tuttavia che questo comporti variazioni significative del volume di stoccaggio complessivamente disponibile;
- fatte salve le competenze del Comune di Carignano sulla verifica del rispetto delle norme edilizie e al piano regolatore comunale, sulla base degli elementi riassunti ai punti precedenti, la conferenza dei servizi si è espressa in maniera favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

#### APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

#### RITENUTO CHE:

- sussistano i requisiti per rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

#### VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.p.g.r. 29 ottobre 2007, n. 10/R recante la "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per

- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”;
- il d.lgs. 7 luglio 2011 , n. 122 di attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R recante la “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
- le linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la dgr n 13-4554/2017;
- le linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01);
- il regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE per l’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l’art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**ATTESO CHE:**

- la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto metropolitano;

**VISTO:**

- l’articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA:

1. di autorizzare l'impresa individuale Chiavassa Roberto all'esercizio dell'installazione sita nel Comune Carignano, Strada La Cà, 6, per lo svolgimento dell'attività di allevamento di suini rientrante nella categoria 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
  - a. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
  - b. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
3. di dare atto che è sostituita dall'AIA l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi della d.d. 518/2012 della Regione Piemonte per la quale il gestore aveva presentato domanda di adesione in data 27/7/2012, ns. prot. 651394/2012;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;



INFORMA:

che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Carignano, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO5.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 7 novembre 2019

MP

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guglielmo Filippini

## ALLEGATO A

### Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	12
2. Applicazione delle BAT.....	16
3. Condizioni generali.....	25
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	27
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	28
6. Emissioni in atmosfera.....	29
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	34
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	35
9. Emissioni sonore.....	36
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	37
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	37
12. Report ambientale.....	39
13. Inizio attività.....	41
14. Comunicazioni agli Enti.....	42

### Indice delle tabelle

Tabella 1: Caratteristiche principali delle stalle e degli altri impianti dell'installazione.....	13
Tabella 2: Documentazione di riferimento.....	14
Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	15
Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione.....	17
Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione in riferimento ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels).....	24
Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera.....	29
Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera.....	30
Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera.....	31
Tabella 9: Gestione delle acque meteoriche.....	34
Tabella 10: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	35
Tabella 11: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	36
Tabella 12: Quadro delle emissioni sonore.....	36
Tabella 13: Piano di monitoraggio ambientale.....	37
Tabella 14: Metodi di monitoraggio dell'azoto e fosforo escreto, dell'ammoniaca e delle polveri emesse in atmosfera (le tecniche descritte sono fra loro alternative).....	38
Tabella 15: Contenuto del report ambientale.....	40
Tabella 16: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	41
Tabella 17: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	41
Tabella 18: Termini degli adempimenti indicati nel provvedimento.....	42
Tabella 19: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	43

## 1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi	
Sede dell'installazione	Carignano, Strada La Cà, 6
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	44°54'56.9"N, 7°39'44.1"E
Codice azienda:	004027

Attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di suini da ingrasso
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
Codice NACE (National classification of economic activities)	01.46 - Allevamento di suini (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti per suini di peso maggiore di 30 kg	2000 posti	2015 posti per suini fino a 160 kg (*)

(\*) La capacità è riferita al numero di animali di peso superiore a 110 kg. È ammesso l'accasamento di un numero maggiore di capi rispetto a quello autorizzato nel periodo iniziale del ciclo, e comunque non oltre il raggiungimento del peso di 110 kg, pari alla mortalità degli animali mediamente riscontrata. Il dettaglio del numero massimo di animali che possono essere accasati in ciascuna stalla è riportato nella tabella successiva.

### Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di suini da ingrasso. Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei suinetti al peso di 7 kg nelle stalle destinate al post-svezzamento (stalle 7 e 8). Dopo 2 mesi, al raggiungimento del peso di circa 30 kg, i suini sono spostati in lotti uniformi nei capannoni destinati alla fase di accrescimento e ingrasso (1,2,3,4,5,6,9), dove rimangono per circa 7 mesi sino al raggiungimento del peso finale di 160 kg. Complessivamente, ciascun ciclo di allevamento ha una durata di circa 9 mesi. Dopo lo svuotamento di ciascuna stalla, segue un periodo di vuoto sanitario e biologico di

circa 14 giorni durante il quale è svolta la pulizia e disinfezione della stalla.

Dall'allevamento si originano liquami zootecnici che sono utilizzati per la concimazione dei campi in conduzione dallo stesso gestore o in asservimento da altre aziende agricole. L'attività di coltivazione dei terreni svolta dal gestore non è soggetta alle condizioni della presente autorizzazione.

In azienda è presente un impianto di molitura di cereali utilizzato per la macinazione dei cereali destinati all'allevamento per un quantitativo pari a circa 400 kg/giorno.

Nella tabella seguente sono dettagliati il numero di posti autorizzati per le diverse categorie di peso degli animali e le caratteristiche delle strutture dell'allevamento.

**Tabella 1: Caratteristiche principali delle stalle e degli altri impianti dell'installazione**

Strutture di stabulazione			
Stalla	n° posti (peso dei capi) ( <sup>1</sup> )( <sup>2</sup> )	capi accasabili	Caratteristiche e modalità di stabulazione
1	304 grassi (30-160 kg)	319	La stabulazione è in box con pavimento totalmente fessurato e vasca sottofessurato. La ventilazione è naturale con ingresso dell'aria dalle finestre laterali ed uscita dal cupolino posto al colmo del tetto.
2	408 grassi (30-160 kg)	428	
3	471 grassi (30-160 kg)	494	
4	140 grassi (30-160 kg)	147	La stabulazione è in box con pavimento parzialmente fessurato e fossa sottofessurato. La stalla 6 dispone di un paddock esterno scoperto, la cui superficie è conteggiata nel calcolo dei posti disponibili.
5	115 grassi (30-160 kg)	121	Tutte le fosse sono dotate di sistema a tracciamento con saracinesca manuale per l'allontanamento dei liquami.
6	195 grassi (30-160 kg)	204	
7	790 suinetti (7-30 kg) ( <sup>3</sup> )	829	La ventilazione è naturale con ingresso dell'aria dalle finestre laterali ed uscita dal cupolino posto al colmo del tetto, ad eccezione della stalla 4 dove è presente un sistema di ventilazione forzata con ventole.
8	280 suinetti (7-30 kg) ( <sup>3</sup> )	294	
9	382 grassi (30-160 kg)	401	Stabulazione su pavimento pieno con lettiera di paglia sotto tettoia. Ventilazione naturale.

(<sup>1</sup>) Dal conteggio del numero di posti sono esclusi i box destinati a infermeria.

(<sup>2</sup>) Il numero di posti si riferisce ai capi di peso maggiore di 110 kg

<b>Altri impianti e strutture connesse</b>	
Identificativo	Caratteristiche
Vasca liquami 1	Vasca circolare fuori terra a pareti verticali. Superficie 525 m <sup>2</sup> - Volume di stoccaggio utile: 2428 m <sup>3</sup>
Vasca liquami 2	Vasca rettangolare a pareti verticali. Superficie 130 m <sup>2</sup> - Volume utile: 372 m <sup>3</sup>
Vasca liquami 3	Vasca rettangolare interrata a pareti verticali sottostante il paddock della stalla 6. Superficie 480 m <sup>2</sup> - Volume utile: 125 m <sup>3</sup>
Vasca liquami 4 (in progetto)	Nuova vasca circolare fuori terra a pareti verticali Superficie 525 m <sup>2</sup> - Volume di stoccaggio utile: 1875 m <sup>3</sup>
Concimaia	Platea in cemento per lo stoccaggio del letame di superficie 150 m <sup>2</sup>
Impianti per l'alimentazione	Silos verticali per lo stoccaggio dei mangimi. Cucina per la preparazione dell'alimentazione bagnata (distribuita solo in alcune stalle). Linee di trasporto e distribuzione delle razioni bagnate e secche. La distribuzione della razione è automatizzata, regolata da computer e realizzata all'interno di tubazioni.
Altri impianti e strutture	- Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali - Cisterna per gasolio, provvista di bacino di contenimento e coperta da tettoia - Impianto di molitura cereali

**Tabella 2: Documentazione di riferimento**

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef, BATC	- Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Options for Ammonia Mitigation - Guidance from the UNECE Task Force on Reactive Nitrogen, 2014 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)

**Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame**

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione animali	Mangimi	Tecniche nutrizionali per la riduzione delle emissioni di azoto e fosforo Monitoraggio dei consumi di mangime
	Gestione degli effluenti zootecnici	Gasolio	Monitoraggio dei consumi di gasolio per autotrazione Modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio e pulizia stalle) Servizi igienici	Acqua prelevata da pozzo	Monitoraggio dei consumi
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione)	Energia elettrica prelevata dalla rete esterna	Monitoraggio dei consumi
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Tecniche di riduzione delle emissioni Monitoraggio delle emissioni
	Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici		
	Molitura cereali	Emissioni poco significative	Caratteristiche e modalità di utilizzo dell'essiccatore
Scarichi idrici	Non sono presenti scarichi idrici		
Acque meteoriche	Aree pavimentate scoperte	Acque meteoriche non contaminate	Piano di prevenzione delle acque meteoriche
Produzione di rifiuti	Tutte le fasi	Imballaggi vuoti	Modalità di stoccaggio

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Spostamento dei suini, caricamento dei silos mangimi, grugniti dei suini, distribuzione dell'alimentazione ai suini.	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	Nessuna	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Liquami zootecnici	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico dei liquami Modalità di stoccaggio e distribuzione dei liquami e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Gasolio per autotrazione	Modalità di stoccaggio

## 2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi come descritte dal gestore. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicate. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale.

Eventuali variazioni delle tecniche applicate devono essere comunicate secondo le modalità riportate nella sezione 4 del presente allegato.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione qualora richiesto.

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



Sono riportate in corsivo alcune note di chiarimento o correzione rispetto quanto indicato dal gestore.

**Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione**

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistemi di gestione ambientale	<p>La gestione ambientale fa capo direttamente al titolare dell'impresa, che detiene la responsabilità ed il coordinamento delle attività e procedure previste nel sistema di gestione ambientale.</p> <p>Il gestore si impegna a garantire il rispetto delle norme sul benessere animale, ambientali e di sicurezza. Il gestore affianca alla crescita dell'allevamento l'adozione delle migliori tecniche disponibili e programma la formazione continua propria e dei lavoratori in accordo con le associazioni di categoria.</p> <p>Il gestore ha predisposto un elenco di procedure per il monitoraggio dei principali parametri relativi all'esercizio dell'attività (consumi, attività di manutenzione, emissioni), indicando per ciascuna procedura la frequenza di monitoraggio e gli interventi correttivi da adottare in caso si riscontrino anomalie.</p>
Buona gestione		
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	<i>Dato che si tratta di un allevamento esistente, l'applicabilità della tecnica è limitata. L'allevamento risulta ubicato in area agricola. Il trasporto degli effluenti alle vasche di stoccaggio è effettuato tramite tubazioni interrate.</i>
2b	Istruire e formare il personale	<p><i>La formazione del personale è prevista nel sistema di gestione ambientale.</i></p> <p>La formazione riguarda in particolare la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere animale, la gestione degli effluenti zootecnici, la sicurezza sul lavoro, lo spandimento agronomico degli effluenti prodotti, la pianificazione delle attività e delle emergenze, la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</p>

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Il gestore ha redatto il piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti. Per le vasche liquami è svolto il controllo periodico visivo esterno delle strutture per identificare immediatamente eventuali perdite. In caso di emergenza il liquame sversato sarà raccolto con un carrobotte o pompato nelle altre vasche di stoccaggio. In caso di perdite di combustibile dalla cisterna del gasolio si provvede al contenimento con sabbia e segatura
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	L'azienda effettua un controllo visivo giornaliero per ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	L'azienda è dotata di una cella frigorifera per stoccare gli animali morti al fine di prevenire o ridurre le emissioni.
Gestione alimentare		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Il gestore utilizza mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili.
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Il gestore adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	Il gestore utilizza nuclei con aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Il gestore adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	L'azienda utilizza additivi alimentari autorizzati nei mangimi (fitasi) che riducono il fosforo totale escreto.
Uso efficiente dell'acqua		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	L'operatore registra i consumi mediante contatore dedicato apposto su pozzo zootecnico ( <i>vedi sistema di gestione ambientale</i> )
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Il gestore effettua controlli visivi in tutti i capannoni per individuare e riparare eventuali perdite ( <i>vedi sistema di gestione ambientale</i> )
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	La pulizia dei ricoveri è effettuata con idropulitrice ad alta pressione
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Gli abbeveratoi ad libitum sono dotati di succhiotti antispreco
Uso efficiente dell'energia		
8a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	Tutte le stalle sono adeguatamente coibentate e pertanto non è previsto l'utilizzo di sistemi di riscaldamento o raffrescamento.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	È presente un isolamento del sottotetto con pannelli sandwich in tutti i ricoveri.
8h	Applicare la ventilazione naturale.	La ventilazione è prevalentemente naturale, con regolazione delle finestre tramite centraline. Nelle stalle 5-7-8 sono presenti ventilatori regolati da centraline.
Prevenire o ridurre le emissioni sonore		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	La valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico è stata allegata alla domanda di AIA. Dalle conclusioni della valutazione risulta che le emissioni di rumore dell'allevamento sono conformi ai valori limite della normativa.
Ridurre le emissioni di polveri		
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione.	L'alimento è fornito sottoforma di razione bagnata; non è presente lettiera; la ventilazione è prevalentemente naturale.
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	<i>Dato che si tratta di un allevamento esistente, la tecnica non è applicabile</i>
13b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere gli animali e le superfici asciutte e pulite (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati);</li> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno;</li> <li>- ...</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>	<p>Per ridurre le emissioni di odori il gestore ha recentemente introdotto l'uso nell'alimentazione animale di un estratto della yucca che ha effetti sulla riduzione dell'odore;</p> <p>È diminuita la densità degli animali per mantenere una maggiore pulizia dei box; si prevede anche la copertura rigida delle vasche per la riduzione delle emissioni in atmosfera.</p> <p>Per la porcilaia 9, dove è utilizzata la lettiera di paglia, si applica la tecnica di mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche.</p>
13e	Tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento tra cui coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio.	<p>Copertura delle vasche con paglia o crosta naturale e localizzazione della nuova vasca di stoccaggio sul lato aziendale rivolto all'aperta campagna.</p> <p>È inoltre prevista la copertura delle vasche circolari con sistemi galleggianti quali tappeti in materiale plastico.</p> <p><i>Le modalità specifiche di copertura delle vasche sono descritte nel capitolo 6, Emissioni in atmosfera</i></p>

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
13g	Tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento: spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Spandimento bande rasoterra e interrimento
Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca e prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque dallo stoccaggio di effluente solido		
14b	Coprire i cumuli di effluente solido	Coperto da tendostruttura
15c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	<i>La platea di stoccaggio del letame deve soddisfare i requisiti del Regolamento 10/R/2007</i>
15d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	La concimaia è idonea a stoccare effluente solido per 154 giorni
Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca e prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque dallo stoccaggio liquami		
16a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche: ... 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. ...	Il rimescolamento avviene solo in fase di prelievo per uso agronomico. La tubazione di mandata dei liquami è prolungata in modo da recapitare il liquame al di sotto del pelo libero.
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	<i>Vedi BAT 13e</i>
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Le vasche di stoccaggio sono tutte in cemento armato, pertanto in grado di resistere a pressioni meccaniche, termiche e chimiche

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Strutture di ricettività degli effluenti idonee a convogliare l'intero carico
Ridurre le emissioni nel suolo, nelle acque e in aria durante lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo;</li> <li>- le condizioni climatiche;</li> <li>- il drenaggio e l'irrigazione del campo;</li> <li>- la rotazione colturale;</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette</li> </ul>	Le condizioni del suolo sono verificate prima dello spandimento
20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;</li> <li>2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).</li> </ol>	<i>Le tecniche 20b, 20c, 20d, 20e si intendono applicate rispettando le condizioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici stabilite dal regolamento 10/R/2007.</i>

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso</p> <p>Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il campo è inondato, gelato, innevato;</li> <li>- le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>- il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste</li> </ul>	
20d	<p>Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso</p>	
20e	<p>Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture</p>	
21b	<p>Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spandimento a raso in strisce</li> <li>2. Spandimento con scarificazione</li> </ol>	<p>Spandimento a raso in strisce (<i>terreni non in conduzione</i>)</p> <p>(<i>Ulteriori condizioni sulle modalità di distribuzione in campo degli effluenti zootecnici sono riportate nel capitolo 6, Emissioni in atmosfera</i>)</p>

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
21c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	L'azienda ha aderito volontariamente alla misura di finanziamento del piano di sviluppo rurale che prevede l'interramento immediato degli effluenti sui terreni in conduzione. <i>(Ulteriori condizioni sulle modalità di distribuzione in campo degli effluenti zootecnici sono riportate nel capitolo 6, Emissioni in atmosfera)</i>
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	Liquami incorporati entro e non oltre le 12 ore previste dalla BAT <i>(I tempi di interrimento dei liquami sono stabiliti nel capitolo 6, Emissioni in atmosfera)</i>
Ridurre le emissioni provenienti dall'intero processo		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Calcolo delle emissioni con modello di calcolo
Ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini		
30a0	Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, tra cui una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale.	Le stalle sono dotate di pavimento parzialmente o totalmente fessurato. Il liquame è rimosso frequentemente verso il deposito esterno di stoccaggio <i>(la tecnica non è tuttavia assimilabile ad uno svuotamento mediante sistema in depressione)</i> . Il gestore adotta una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale <i>(vedi BAT 3)</i> .
30a6	Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento), mantenendo la lettiera pulita e asciutta.	La tecnica è applicata nella porcilaia 9 dove la stabulazione degli animali avviene su lettiera.

**Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione in riferimento ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels)**

BAT	Parametro		Livelli associati alle BAT	Valori di attuali dell'installazione
3	Azoto escreto <sup>(1)</sup> : kg N escreto/ posto animale/anno	Suinetti da 7 a 30 kg	1,5 – 4	2,1
		Suini da 30 a 160 kg	7,0 – 13,0	10,7
4	Fosforo escreto <sup>(1)</sup> :	Suinetti da 7 a 30 kg	1,2 – 2,2	0,6



BAT	Parametro		Livelli associati alle BAT	Valori di attuali dell'installazione
	kg di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno	Suini da 30 a 160 kg	3,5 – 5,4	5,1
30	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri <sup>(2)</sup> : kg di NH <sub>3</sub> /posto animale/anno	Suinetti da 7 a 30 kg	0,03 – 0,53	0,49
		Suini da 30 a 160 kg	0,1 – 2,6 <sup>(3)</sup>	2,36

<sup>(1)</sup> I valori di azoto e fosforo escreto dell'installazione sono stati determinati con il bilancio di massa.

<sup>(2)</sup> I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati nel corso dell'istruttoria dell'AIA con il modello di calcolo BAT-Tool.

<sup>(3)</sup> Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno. Per gli impianti che usano la lettiera (BAT 30.a6) il limite superiore del BAT-AEL è 5,65 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/ anno.

### 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);

- d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
  - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
  6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
  7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
  8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
  9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
  10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
  11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

12. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
- serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrate ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
  - aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
  - stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
  - reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
  - pozzi, captazioni, condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
  - aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
  - aree ed impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
  - ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

---

#### **4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

- Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
- In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di

- dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne”.
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
  4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
  5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

---

## **5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
  - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

## 6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

**Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera**

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Porcilaie	Ammoniacca, metano	BAT 30 a0: adozione di tecniche nutrizionali per ridurre l'azoto escreto. BAT 30 a6: mantenere la lettiera pulita e asciutta.
Stoccaggio effluenti zootecnici	Vasche liquami 1, 2	Ammoniacca, metano	BAT 13 - 14 - 16 Vasche liquami 1 e 4: coperte con coperture flessibili galleggianti Vasca liquami 2: coperta con copertura fissa in materiale plastico Concimaia coperta da tendostruttura (vedi condizioni di esercizio).
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniacca	BAT 21 b: Distribuzione a bande rasoterra BAT 22: Incorporazione dei liquami nel suolo immediata (sui terreni in conduzione) o entro 4 ore dal momento della distribuzione in campo. (vedi condizioni di esercizio).
Attività e impianti connessi	Impianti per l'alimentazione degli animali	Polveri	Movimentazione del materiale polverulento con sistemi chiusi e utilizzo di silos di stoccaggio chiusi.
	Molitura cereali	Polveri	Misure gestionali e ubicazione degli impianti in ambiente confinato per limitare la dispersione di polveri.
	Cisterna gasolio	Composti organici volatili	Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio

*Tutte le sorgenti di emissioni sono sorgenti diffuse. Non sono presenti punti di emissione in atmosfera convogliati.*

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software BAT-Tool realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia nell'ambito del progetto Prep-Air. Nelle successive tabelle sono riportati i dati inseriti in input per il calcolo e i risultati ottenuti. Sono riportati i valori di riduzione complessiva delle emissioni di ammoniaca dell'installazione in esame rispetto alla situazione base di riferimento che non prevede tecniche di riduzione delle emissioni.

**Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera**

Categoria e numero di capi	Porcilaie 1,2,3,4,5,6: 1633 capi suino grasso da salumificio (31-160 kg) Porcilaia 9: 382 capi suino grasso da salumificio (31-160 kg) Porcilaie 7 e 8: 1070 suinetti svezzati (7-30 kg)
Tecnica di stabulazione	Porcilaie da 1 a 8: Pavimento totalmente o parzialmente pieno con fossa (riferimento) Porcilaia 9: Pavimento con lettiera
Valori di azoto escreto	Suino grasso da salumificio (peso medio 90 kg): 120 kg/t p.v./a = 10,8 kg/capo/a Suinetti svezzati (peso medio 18 kg): 119 kg/t p.v./a = 2,1 kg/capo/a
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Scenario attuale 100% liquame stoccato in vasche coperte con paglia 100% letame stoccato in capannone Scenario in progetto 100% liquame stoccato in vasche con copertura flessibile galleggiante 100% letame stoccato in capannone
Distribuzione degli effluenti zootecnici	50% liquame: distribuzione superficiale a bande rasoterra + incorporazione entro 4 ore 50% liquame: distribuzione superficiale a bande rasoterra + incorporazione immediata (coltivazione senza inversione) 100% letame: incorporazione entro 4 ore <i>Si assume una ripartizione sostanzialmente uguale tra terreni in conduzione e in asservimento come risulta dalla documentazione agli atti. Tali dati dovranno essere aggiornati sulla base delle percentuali effettive di utilizzo delle due tecniche di spandimento.</i>

**Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera**

<b>Emissione annua di ammoniaca NH<sub>3</sub>(kg/anno)</b>					
<b>Fase di provenienza</b>	<b>Riferimento senza tecniche di riduzione</b>	<b>Scenario attuale <sup>(1)</sup></b>		<b>Scenario in progetto <sup>(2)</sup></b>	
		<b>Emissioni</b>	<b>Riduzione</b>	<b>Emissioni</b>	<b>Riduzione</b>
Ricoveri	6.739	5.285	22 %	5.285	22%
Trattamento	0	0	-	0	-
Stoccaggio	3.660	1.247	66 %	1.722	53%
Distribuzione	7.515	1.985	74 %	1.946	74%
<b>Totale</b>	<b>17.913</b>	<b>8.517</b>	<b>52,5 %</b>	<b>8.953</b>	<b>50%</b>
<b>Altre emissioni (kg/anno)</b>					
<b>Metano CH<sub>4</sub></b>		27.796			
<b>Protossido di azoto N<sub>2</sub>O</b>		502			

<sup>(1)</sup> Copertura delle vasche con paglia

<sup>(2)</sup> Copertura delle vasche con copertura flessibile galleggiante

#### Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca dai ricoveri per capo e per anno provenienti dalla fase di stabulazione degli animali, monitorati annualmente con uno dei metodi riportati nella successiva Tabella 14, non devono superare il livello massimo dei BAT-Ael riportati in Tabella 5.

#### Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla stabulazione.

2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo che l'azoto escreto rispetti i valori associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 5. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Gli animali devono essere stabulati evitando situazioni di imbrattamento persistente delle strutture e degli animali. La lettiera della porcilaia 9 deve essere mantenuta sempre asciutta e pulita provvedendo alla rimozione e sostituzione della paglia con adeguata frequenza. Per la distribuzione della lettiera fresca deve essere adottata una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente).
4. Il gestore deve monitorare periodicamente la concentrazione di ammoniaca all'interno delle stalle per verificare che siano rispettate le corrette condizioni ambientali sia per gli animali sia per gli operatori, con modalità e frequenze stabiliti in accordo con

l'ASL. I risultati ottenuti, ed in particolare eventuali criticità, devono essere riportati report ambientale (vedi sezione 12 del presente allegato)

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi.

5. Le vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi e la platea per lo stoccaggio del letame devono essere coperte con le modalità descritte in Tabella 6. Sono ammesse tecniche di copertura che garantiscono una riduzione delle emissioni di ammoniaca analoga o superiore sulla base dei fattori di emissione riportati nel BRef. L'adozione di soluzioni diverse da quelle già proposte e descritte nella domanda di autorizzazione deve essere precedentemente comunicata, illustrando i motivi della scelta e la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca attese.
6. La copertura delle vasche liquami mediante le tecniche previste al punto precedente deve essere realizzata entro il 31/12/2020. Fino a tale data il gestore deve adottare altre tecniche di copertura BAT tra quelle riportate nelle BAT Conclusion, rispettando i requisiti riportati nel BRef su caratteristiche e modalità di gestione per garantire l'efficienza dei diversi tipi di copertura .
7. Il gestore deve monitorare lo stato della copertura, provvedendo tempestivamente al suo ripristino in caso di danneggiamento o deterioramento.
8. Il gestore deve garantire la possibilità di verifica della copertura da parte degli Enti di controllo, tenendo sempre disponibili presso il sito, qualora necessario, scale o pedane da cui permettere l'osservazione in sicurezza dello stato della copertura.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla distribuzione degli effluenti zootecnici.

9. La distribuzione in campo dei liquami zootecnici sui terreni arativi in conduzione deve avvenire con la tecnica dello spandimento a raso ed interrimento immediato. La tecnica è adottata nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con l'adesione volontaria alla specifica misura intervento finanziata dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte per tutto il periodo di impegno previsto dalla misura stessa. Al termine del periodo di adesione alla misura del PSR, deve essere proseguita l'adozione della stessa tecnica sugli stessi terreni; sono ammesse altre tecniche di distribuzione dei liquami zootecnici che, sulla base dei fattori di emissione riportati nel BRef, garantiscano una riduzione delle emissioni di ammoniaca equivalente o superiore a quella della tecnica descritta.
10. La distribuzione dei liquami zootecnici su terreni non in conduzione o non arativi deve avvenire con la tecnica della distribuzione a bande rasoterra o con altre tecniche che sulla base dei fattori di emissione riportati nel BRef, garantiscano una riduzione delle emissioni di ammoniaca equivalente o superiore a quella della tecnica descritta.
11. L'interrimento degli effluenti zootecnici palabili (letame) deve avvenire entro le successive 4 ore dalla distribuzione.



12. Tale termine massimo di 4 ore, previsto per l'interramento del liquame e del letame, può essere derogato fino a 12 ore nel caso in cui le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida. Tali casi devono essere monitorati e sommariamente descritti nel report ambientale.
13. Nel caso di adozione di tecniche diverse da quelle descritte ai punti precedenti, al momento del primo utilizzo della tecnica deve essere trasmessa alla Città metropolitana di Torino e all'ARPA la documentazione relativa alle caratteristiche del mezzo o dell'attrezzatura utilizzata, e una descrizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di distribuzione, indicando il fattore di emissione di ammoniaca previsto.

#### Emissioni di odori

14. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
  - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
  - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
  - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
15. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla dgr n 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti.

#### Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli altri impianti connessi

16. La molitura di cereali destinati all'allevamento rientra al punto 1.v) - molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg - dell'elenco degli impianti e attività in deroga riportato nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06 le cui emissioni in atmosfera sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 dello stesso decreto. Il gestore è comunque tenuto ad esercitare l'attività di molitura adottando adeguate precauzioni per ridurre le emissioni di polveri, tra cui in particolare una corretta manutenzione dell'impianto e lo svolgimento dell'attività in ambienti confinati e riparati dal vento.
17. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
18. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente

polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.

19. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).
20. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

---

## 7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

---

*Si precisa che l'autorizzazione dello scarico domestico proveniente dall'abitazione del gestore che si trova presso il sito dell'allevamento non è sostituita dall'AIA. Presso l'installazione non sono presenti altri scarichi di acque reflue.*

**Tabella 9: Gestione delle acque meteoriche**

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Tetti e piazzali pavimentati	Le acque meteoriche si disperdono naturalmente nel terreno.

### Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Le acque meteoriche dell'installazione non sono soggette alla specifica disciplina Regolamento Regionale n. 1/R/2006 a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti.

1. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
2. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione dei liquami devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessata da eventuali

- sporcamenti.
- Le operazioni di caricamento del carrobotte utilizzato per la distribuzione degli effluenti zootecnici deve essere svolta sui piazzali pavimentati.

---

## 8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

---

**Tabella 10: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee**

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Raccolta, trasferimento con tubazioni e stoccaggio dei liquami	Perdite di liquami	BAT 18: adeguata progettazione e realizzazione dei manufatti utilizzati e verifica dell'integrità strutturale delle vasche
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	Azoto, fosforo e agenti patogeni	BAT 20: adozione di tutte le tecniche della BAT per garantire una corretta gestione delle operazioni di distribuzione e il rispetto di fasce di rispetto e dei quantitativi di liquami distribuiti Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007

### Gestione degli effluenti zootecnici

- I terreni su cui è effettuato l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici liquidi devono essere ubicati a distanza non superiore a 15 km dall'allevamento.
- In caso di cessioni o acquisizioni degli effluenti zootecnici a o da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo.
- Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.
- Il gestore deve disporre di un sito esterno per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici per la quota eccedente la lo stoccaggio aziendale, del quale sia documentata la disponibilità (ad es. da contratto di cessione a biogas). Nel caso tale disponibilità venga a mancare, il gestore deve ridurre il numero di animali allevati in maniera congrua con i volumi di stoccaggio dell'azienda, fornendone dettagliato riscontro nel report ambientale.
- La disponibilità dello stoccaggio presso un sito esterno deve essere attestata da un documento sottoscritto dal gestore del sito di stoccaggio per una durata almeno annuale.

**Tabella 11: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici**

AZIENDA: .....		SEDE OPERATIVA: .....			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del sog- getto che cede o ac- quisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della co- municazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

## 9. EMISSIONI SONORE

**Tabella 12: Quadro delle emissioni sonore**

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Porcilaie e impianti connessi	Grugniti dei suini	Dalla valutazione previsionale di impatto acustico, le emissioni di rumore possono ritenersi trascurabili in riferimento al contesto territoriale dell'allevamento

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica della zona dove l'installazione è ubicata risultante dal piano di classificazione acustica comunale.
2. A conferma delle valutazioni previsionali svolte, il gestore deve effettuare la misura dei livelli di emissione sonora dell'allevamento, verificando il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Gli esiti della valutazione di impatto acustico devono essere trasmessi entro 6 mesi dalla data di inizio dell'attività comunicata (vedi successiva sezione 13).
3. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

## 10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono stoccati presso un sito esterno all'installazione, distante circa 100 m e che fa comunque parte dell'azienda agricola Respaglie. I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo. Si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Si evidenzia che il gestore deve identificare chiaramente il luogo di raccolta e stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'installazione e garantirne l'accessibilità ai controlli da parte degli Enti competenti.

Non sono presenti in installazione altre materie prime, oltre ai mangimi.

## 11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 13.
2. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
3. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

**Tabella 13: Piano di monitoraggio ambientale**

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per ciascuna stalla e per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri
Registrazione consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Consumo di energia elettrica	Annuale
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	Annuale
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

**Tabella 14: Metodi di monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti, dell'ammoniaca e delle polveri emesse in atmosfera (le tecniche descritte sono fra loro alternative)**

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniaca (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione

Parametro	Metodo di monitoraggio
Consumo idrico	BAT 29a: Registrazione mediante contatori. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture.
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	BAT 29d: Registrazione
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Devono essere registrate le tecniche adottate per la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici in termini di percentuale di utilizzo di ciascuna tecnica e il numero di volte in cui si è potuto effettuare l'interramento entro le 4 ore, descrivendone sinteticamente i motivi.

## 12. REPORT AMBIENTALE

- Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
- Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente

- le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
- a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
  - b. tutela della proprietà intellettuale;
  - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

**Tabella 15: Contenuto del report ambientale**

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 13	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 16 e in Tabella 17.
Verifica dell'assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Verifica dei volumi di stoccaggio degli effluenti zootecnici	Nel caso non sia disponibile un sito di stoccaggio esterno, deve essere verificato che i volumi di stoccaggio disponibili sono sufficienti per gli effluenti zootecnici prodotti nell'anno, determinati sulla base della consistenza di stalla effettiva.
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.



**Tabella 16: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento**

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

**Tabella 17: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione**

		Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo n	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti				
B	Consumo di mangimi				
C	Consumo di acqua				
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>			
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>			
F	Consumo di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>			<i>D/A</i>
I	Consumo di gasolio per capo	<i>Non obbligatorio</i>			<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>			
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>			
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>			
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>			
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>			<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>			<i>Eventuale</i>

### 13. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento che comporta assoggettamento all'AIA. Le condizioni della presentazione autorizzazione si intendono decorrere da tale data, mentre prima di tale data si intendono valere le condizioni dell'AUA.
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla comunicazione di cui al punto precedente.

## 14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

**Tabella 18: Termini degli adempimenti indicati nel provvedimento**

Evento	Destinatari della comunicazione	Termine di adempimento
Comunicazione della data di inizio attività	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Valutazione di impatto acustico	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Entro 6 mesi dalla data di inizio attività
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

**Tabella 19: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per la comunicazione
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione